

Spett.le **COMUNE DI OLIVETO CITRA**
protocollo.oliveto-citra@asmepec.it

Spett.le **TORTORA VITTORIO SRL**
amministrazione@pec.tortoravittorio.it

Oggetto: RICHIESTA NULLA OSTA PROT. 1906/2025 DEL 24/11/2025
RICHIESTA SENTITO 533/2026 DEL 02/03/2026

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER IL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DALLA POTENZA DI 999,46 KW ALL'INTERNO DEL LOTTO SITO NELLA ZONA INDUSTRIALE, LOCALITÀ STAGLIONI, DEL COMUNE DI OLIVETO CITRA (SA) INDIVIDUATO CATASTALMENTE AL FOGLIO N°3 P.LLA N°424.

**NULLA OSTA
SENTITO - VINCA**

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

RILEVATA la propria competenza in virtù del decreto del Presidente dell'Ente Riserve Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano n. 4/2024 del 26/08/2024 e in sostituzione, per assenza, del Responsabile dei Servizi Tecnici;

RICHIAMATI

- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente "Norme Quadro in materia di Aree Naturali Protette" ed in particolare l'art. 13 in materia di nulla osta preventivo al rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del perimetro dei Parchi e/o delle Riserve naturali;
- la Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33, recante l'"Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania";
- la Legge Regionale n. 18/2000, art. 34;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1540 del 24 aprile 2003 e n. 1541 del 24 aprile 2003 ad oggetto rispettivamente "Istituzione della Riserva Naturale FOCE SELE-TANAGRO" e "Istituzione della Riserva Naturale "MONTI EREMITA-MARZANO";
- le Norme Generali di Salvaguardia della Riserva, che allegate alle deliberazioni di cui al punto precedente, ne formano parte integrante e sostanziale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 684 del 30/12/2019, di individuazione dell'Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano quale Soggetto gestore dei seguenti siti della Rete Natura 2000: IT8050010 "Fasce litoranee a destra e a sinistra del Fiume Sele", IT8050020 "Massiccio del Monte Eremita", IT8050021 "Medio corso del Fiume Sele -Persano", IT8050049 "Fiumi Tanagro e Sele";
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- le "Linee Guida Nazionali per la Valutazione d'Incidenza (VincA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4";
- le "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania", approvate con la DGR n. 280 del 30/06/2021;
- i Piani di gestione e le Misure di conservazione dei siti regionali della Rete Natura 2000, approvati con deliberazione di GR n. 617 del 14/11/2024 pubblicata sul BURC n. 83 del 02/12/2024;

DATO ATTO che,

- con Decreto Presidenziale n. 8/2025, è stata designata la Struttura tecnico - scientifica dell'Ente Riserve che, così come meglio precisato nel Regolamento per il suo funzionamento, è di supporto all'Ente Riserve per la valutazione delle istanze di Nulla Osta Ambientale ai sensi della L.R. n. 33/1993 e di Sentito nell'ambito dei procedimenti di Valutazione di incidenza Ambientale (VincA) ai sensi del comma 7 dell'art.5 del DPR n. 357/1997;

ATTESO che

- le richieste di Nulla Osta e Sentito in ambito di Valutazione di Incidenza sono state acquisite agli atti dell'Ente come specificate in oggetto;
- con nota prot. n. 2046 del 10/12/2025, questo Ente comunicava alla Società proponente la necessità di avviare una Valutazione di Incidenza (VInCA) a cura del Comune delegato in materia di VinCA e, al contempo, rilevava la potenziale incompatibilità dell'intervento con l'indicazione del PEAR Campania e del D.D. 129/2020, secondo cui sarebbe vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in una "fascia tampone" di almeno 300 metri dal confine della Riserva;
- contestualmente, con note prot. n. 2175 del 22/12/2025, prot. n. 82 del 16/01/2026 e prot. 713 del 24/03/2026, l'Ufficio Tecnico di questo Ente provvedeva a inoltrare specifiche richieste di chiarimenti agli Uffici Valutazioni Ambientali e Attività Produttive della Regione Campania, in ordine all'istanza presentata e alla possibilità di applicazione dei recenti aggiornamenti normativi introdotti dal Decreto-Legge 21 novembre 2025, n. 175 al D.Lgs. 190/2024;
- con nota acquisita al prot. dell'Ente al n. 723/2026 del 27/03/2026, la Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive della Regione Campania, ha chiarito che, sebbene il PEAR individui una fascia di rispetto dal sito ZSC IT8050049 "Fiumi Tanagro e Sele", le aree industriali sono ora classificate come aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 11 bis del D.Lgs n. 190/2024;
- con la citata nota, la predetta Direzione ha specificato che la normativa nazionale è intervenuta successivamente all'approvazione del PEAR, restando ferma la necessità di "valutare, in sede di Procedura Abilitativa Semplificata, la duplice condizione di area buffer per il sito Rete Natura 2000 e l'idoneità di tale area in quanto area a destinazione industriale";

PRESO ATTO

- dell'esame della citata istanza compiuto dai componenti della Struttura tecnico - scientifica che nella seduta del 27/03/2026, di cui al verbale n. 04/2026, si sono espressi rappresentando quanto segue:

"Ai sensi dell'art. 11bis comma 1 lettera l) del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, così come modificato dal D.L. 175/2025, le aree industriali sono considerate "idonee" all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, nello specifico di impianti fotovoltaici.

La qualifica di "area idonea" attribuita per legge nazionale alle zone industriali mira a favorire la transizione energetica in siti già antropizzati e infrastrutturati, evitando il consumo di nuovo suolo agricolo.

Considerato che lo studio di incidenza trasmesso esclude impatti significativi sull'habitat del sito RN2000 e preso atto del parere della Direzione Generale regionale che conferma la compatibilità normativa dell'intervento in area industriale

*La Struttura esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio del Sentito e del Nulla osta, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:*

- *prevedere l'emissione proveniente dai corpi illuminanti LED previsti su pali da 6 metri rivolta verso il basso;*
- *utilizzare moduli a bassa riflettanza e con trattamento antiriflesso;*
- *mantenere orientamento previsto senza variazioni peggiorative;*
- *in fase di demolizione del capannone esistente, prevedere abbattimento di eventuali polveri attraverso la bagnatura delle piste usate dai mezzi meccanici".*

Per le motivazioni indicate in premessa, preso atto del parere reso dalla Struttura tecnico-scientifica dell'Ente

ESPRIME

NULLA OSTA

ai sensi dell'art. 13 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394

al progetto di cui in premessa, per quanto riguarda le disposizioni delle norme di salvaguardia, rimandando, per l'effetto, alle **prescrizioni** rese dalla Struttura tecnico - scientifica sopra riportate e che si intendono qui per l'effetto integralmente richiamate e trascritte, nonché

PARERE FAVOREVOLE
con valore di SENTITO ai fini della Valutazione di Incidenza
ai sensi del comma 7 dell'art.5 del DPR n.357/1997

relativamente al procedimento in oggetto, per quanto riguarda gli aspetti naturalistico-ambientali inerenti la tutela dei siti della Rete Natura 2000, rimandando per l'effetto alle **prescrizioni** rese dalla Struttura tecnico - scientifica dell'Ente Riserve riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.

Il presente provvedimento è rilasciato nei limiti delle competenze attribuite a questo Ente e non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente prescritti dalle normative vigenti.

Il Funzionario tecnico
arch. Maria Rosaria Ciao

Il Responsabile amministrativo
ing. Francesco Marra